

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2404

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SOSPIRI, SAVIO, CACCIA**

Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, in materia di avanzamento degli ufficiali

*Presentata il 17 marzo 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è necessaria per consentire, finalmente, la piena attuazione e la corretta applicazione della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché della legge 27 dicembre 1990, n. 404, riguardanti, tra l'altro, le norme relative all'avanzamento ed allo stato degli ufficiali delle Forze armate.

Sulla materia sono state approvate, nel tempo, da parte della IV commissione Difesa:

una risoluzione di sostanziale interpretazione autentica, e precisamente la n. 7-00432, in data 16 luglio 1991, a firma dei deputati Savio, Perrone, Caccia, Bruno Ferrari e Piredda;

una risoluzione, concernente l'avanzamento degli ufficiali dei corpi logistici dell'Esercito, e precisamente la n. 7-00015, in data 23 settembre 1992, a firma

del primo firmatario della presente proposta di legge, sulla quale il Sottosegretario di Stato per la difesa, Dino Madaudo, inizialmente contrario alla risoluzione stessa si è, successivamente, rimesso alle decisioni della Commissione.

Al riguardo è da notare che, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento della Camera dei deputati, il predetto rappresentante del Governo poteva chiedere di non procedere alla votazione della stessa risoluzione e che di questa fosse investita l'assemblea.

L'amministrazione della difesa, tuttavia, pur essendosi rimessa alle decisioni della Commissione, è di fatto restata, sino ad oggi, inadempiente.

Gli ufficiali interessati, i cui ricorsi sono ancora pendenti dinanzi al Consiglio

di Stato, hanno provveduto, citando le anzidette risoluzioni approvate dalla IV commissione della Camera dei deputati, ad invitare l'amministrazione della difesa ad adottare gli inerenti e conseguenziali provvedimenti.

La risposta del Ministero della difesa è stata, ancora una volta, negativa « in attesa della decisione che verrà resa a seguito della definizione dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato tuttora pendenti ».

In sostanza, per applicare una legge in vigore, che deve essere attuata d'ufficio, al Ministero della difesa non è sufficiente che il Parlamento fornisca interpretazioni autentiche delle stesse norme, o che il Sottosegretario di Stato ufficialmente si adegui e che venga espresso un fermo richiamo a porre termine ai « vari, inaccettabili espedienti » sin qui ricercati al fine di non applicare la normativa medesima.

Sotto il profilo squisitamente giuridico, inoltre, l'amministrazione è stata posta nella condizione di dover adottare d'ufficio un provvedimento di contenuto positivo in favore dei ricorrenti, previo annullamento dei precedenti di contenuto negativo, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere in sede di ricorsi straordinari.

Ma nulla di tutto ciò si è verificato e gli « inaccettabili espedienti », posti in essere dall'amministrazione della difesa, continuano ad essere applicati nei confronti degli ufficiali interessati, creando problemi anche per i ricorsi pendenti dinanzi alla III sezione del Consiglio di Stato.

Presso l'alto consesso, infatti, l'iter per addivenire alla formulazione del parere sui ricorsi straordinari in argomento è stato il seguente:

in data 24 novembre 1992 era stata fissata una prima adunanza;

il 24 novembre 1992 il Presidente della III sezione non ravvisava nella materia le caratteristiche dell'urgenza e fissava una successiva adunanza per il 9 febbraio 1993;

l'amministrazione della difesa, non appena appresa la data del 9 febbraio 1993, preannunciava l'invio di una « me-

moria aggiuntiva », peraltro presentata soltanto in data 4 febbraio 1993 che, successivamente, si rivelava una semplice comunicazione di contenuto ininfluenza ai fini della definizione dei ricorsi stessi;

il 9 febbraio 1993 la III sezione del Consiglio di Stato, non avendo ricevuto la cosiddetta, preannunciata « memoria aggiuntiva » da parte dell'amministrazione della difesa, rinviava la seduta alla data del 2 marzo 1993;

il 2 marzo 1993, con il pretesto della mancanza di un consigliere (ininfluente essendo presenti tutti gli altri), si determinava un ulteriore rinvio al 30 marzo 1993.

Si ha inoltre notizia, al riguardo, di accese discussioni sul parere da emettere anche se comunque l'accordo non è stato raggiunto. Rammentiamo che, ad iniziativa della IV commissione (Difesa) della Camera dei deputati, le due sopraccitate risoluzioni sono state trasmesse al Consiglio di Stato, vista la pendenza dei ricorsi sulla materia. L'ulteriore rinvio di un mese è sintomatica della tattica dilatoria adottata e della possibilità di emissione di un parere assurdamente negativo dal quale l'amministrazione della difesa risulterebbe confortata nella disapplicazione della legge.

Per quanto sopra espresso e considerato che le risoluzioni adottate in Commissione difesa non possono essere velleitarie o frustrate dalla inadempienza dell'amministrazione, confidiamo nell'urgente ed unanime approvazione della presente proposta di legge che si compone di un articolo unico, il quale riprende il contenuto del dispositivo della risoluzione n. 7-00015, approvata dalla IV Commissione della Camera dei deputati il 23 settembre 1992.

Va infine precisato che il provvedimento da noi proposto all'approvazione della Camera non comporterà ulteriori spese per l'erario in quanto l'onere derivante dalla sua applicazione è stato già valutato e previsto dall'articolo 47 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 24, della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato si applica d'ufficio anche nei confronti degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi, compreso quello di colonnello, dagli ufficiali del ruolo ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, promossi ad anzianità in co-stanza di servizio, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni.